


Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE L. EINAUDI

VIA F.LLI SIRANI N.1 - 25032 CHIARI (BS)

Tel. 030 711244 030 7000242 Fax. 030 7001934 - Codice Fiscale: 82001490174 Codice Meccanografico: BSIS03800X

D.U.V.R.I.

per la fornitura e installazione di dispositivi elettronici individuali e collettivi, promossa dall'Istituto Superiore "L. Einaudi" di Chiari (BS) per l'acquisto di Attrezzature Informatiche – access point della rete wi – fi di Istituto

Premessa

L'art. 26 del D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro) obbliga il datore di Lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi o forniture all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola Unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima, sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto la prestazione di lavoro autonomo, a promuovere la cooperazione nell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dei rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto ed il coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenza.

Nella Determinazione 5 marzo 2008, n. 3 l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici individua l'"interferenza" nella circostanza in cui si verifichi "un contatto rischioso tra il personale del committente e quello dell'appaltatore o tra il personale di imprese diverse che operano nello stesso luogo i lavoro/ambiente/territorio con contratti differenti".

A titolo esemplificativo si possono considerare interferenti i seguenti rischi:

- ✓ derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte da operatori di appaltatori diversi;
- ✓ immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell'appaltatore;
- ✓ esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove è previsto che debba operare l'appaltatore, ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività propria dell'appaltatore;
- ✓ derivanti da modalità di esecuzione particolari richieste esplicitamente dal committente (che comportino pericoli aggiuntivi rispetto a quelli specifici dell'attività appaltata).

Il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti (DUVRI) deve essere allegato al contratto di appalto o di opera e va adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture. Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile i costi relativi alla sicurezza del lavoro con particolare riferimento ai costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni.

Tali costi non sono soggetti a ribasso.

Il D.Lgs. 106/2009 (Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 81/2008) ha modificato il suddetto articolo 26 del D.Lgs. 81/2008 introducendo al comma 3-ter la previsione per cui nei casi in cui il contratto sia affidato dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 o in tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincide con il committente, il soggetto che affida il contratto redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto. Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima

dell'inizio dell'esecuzione, integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto; l'integrazione, sottoscritta per accettazione dall'esecutore, integra gli atti contrattuali.

Viene inoltre specificato al comma 3-bis che l'obbligo della redazione del DUVRI non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, nonché ai lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI del D.Lgs. 81/2008.

TERMINI	DEFINIZIONI
Scuola Punto Ordinate	Scuola Punto Ordinante per l'acquisto di LIM, e Videoproiettori e supporti. La Scuola Punto Ordinante è destinataria della fornitura di beni e servizi oggetto della Procedura.
Fornitore	L'impresa risultata aggiudicataria della Procedura conseguentemente è obbligata a quanto previsto nella predetta Procedura e, comunque, ad eseguire le forniture ed i servizi oggetto del Capitolato Tecnico e del Disciplinare intese quali parti integranti della Procedura
DUVRI	Il documento unico di valutazione dei rischi da interferenze di cui all'art. 26 d.lgs 81/2008 e s.m.i. che l'istituto è tenuto a redigere.
DATORE DI LAVORO	Soggetto titolare del rapporto di lavoro con il Lavoratore o, comunque, soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il Lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Secondo la definizione di cui all'art. 2 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i. nelle Pubbliche Amministrazioni per Datore di Lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall'organo di vertice delle singole Amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività, e dotato di autonomi

VALUTAZIONE RICOGNITIVA DEI RISCHI

Oltre ai rischi immessi dalle lavorazioni stesse del Fornitore ed in considerazione della natura della fornitura oggetto della predetta Procedura, si indicano, in via preliminare, come potenziali "interferenze" le attività di seguito elencate:

Servizio di trasporto e consegna : consegna delle apparecchiature presso la sede delle singole Istituzioni Scolastiche;

Servizio di montaggio: Montaggio inerente a tutte le azioni di messa in opera da parte dei tecnici degli oggetti forniti;

Collaudo: consiste nella redazione di un documento che verrà sottoscritto tra l'Istituzione Scolastica ed Il Fornitore solo dopo la messa in funzione definitiva della L.I.M. e di tutti i suoi componenti.

Servizio di asporto imballaggi: il trasporto all'esterno del luogo di montaggio di eventuali rifiuti /o imballaggi non più indispensabili

Potrebbero verificarsi, inoltre, rischi derivanti da:

- ✓ esecuzione del servizio oggetto di appalto durante l'orario di lavoro del personale dell'istituto e degli Studenti;
- ✓ compresenza di lavoratori di altre ditte che eseguono lavorazioni per conto dell'istituto o per altri committenti (provincia);
- ✓ movimento/transito di mezzi;
- ✓ probabili interruzioni di fornitura di energia elettrica;
- ✓ utilizzo di attrezzature/macchinari di proprietà dell'istituto;
- ✓ rischio di scivolamenti (pavimenti, scale, piani inclinati, rampe, ecc);
- ✓ possibile utilizzo dei servizi igienici dell'istituto;
- ✓ movimentazione di materiali in zone anguste.

Accorgimenti Dichiarati per evitare Eventuali Interferenze:

di seguito sono riportate tutte le indicazioni per evitare possibili interferenze durante le varie fasi della fornitura e installazione.

Tali indicazioni saranno fornite dopo l'aggiudicazione dei lavori.

ANTIMERIDIANO POMERIDIANO

CONSEGNA	DAL	AL	Dalle	Alle	Dalle	Alle
COLLAUDO						
INTERFERENZE DA PRESENZE ESTRANEE PER ALTRE LAVORAZIONI						